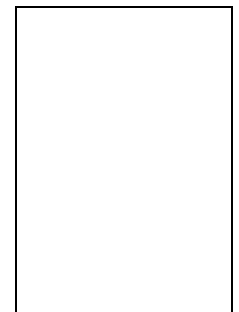


Civile Ord. Sez. 1 Num. 21443 Anno 2026
Presidente: TERRUSI FRANCESCO
Relatore: ZULIANI ANDREA
Data pubblicazione: 24/06/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21448/2022 R.G. proposto da
Carlino MERENNA, elettivamente domiciliato in Roma, via
Monte Giordano n. 5, presso GAD – Società tra Avvocati S.r.l.,
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Leporace

- ricorrente principale -

nei confronti di

Antonio IANNOTTA e Giuseppe Stefano PARDINO,
elettivamente domiciliati in Roma, via Porta Pinciana n. 34,
presso lo studio dell'avv. Virginia Maria Garrafa, che li
rappresenta e difende

- controricorrenti principali e ricorrenti incidentali -

contro

**Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito
Cooperativo**, quale successore della Banca di Credito
Cooperativo di San Vincenzo La Costa in LCA, elettivamente

domiciliato in Roma, via Francesco Siacci n. 4, presso lo studio dell'avv. Alessandro Leproux, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Folliero, essendo subentrato all'avv. Roberta Marzullo

- controricorrente principale e incidentale -
nei confronti di

Vittorio IANTORNO, Guido ROCCO, Maurizio NAPOLITANO, Vincenzo Antonio LEONETTI, Ronaldo MARINO, Emilio RICCHIO, Renato RICCHIO, Enzo Francesco PERRI, Andrea MANNA e Maria GIMIGLIANO

- intimati -
avverso la sentenza n. 616/2022 della Corte d'appello di Catanzaro, depositata il 31.5.2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.5.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA

La Banca di Credito Cooperativo di San Vincenzo La Costa (la banca), all'epoca in Amministrazione straordinaria, propose, davanti al Tribunale di Cosenza, azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori, degli ex sindaci e dell'ex direttore generale.

Ancor prima del perfezionamento delle notificazioni dell'atto di citazione, la banca venne posta in liquidazione coatta amministrativa e la nuova procedura concorsuale subentrò nel processo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (testo all'epoca vigente), facendo proprie le domande della amministrazione straordinaria.

All'esito del processo di primo grado, il Tribunale di Cosenza accertò la responsabilità dei convenuti e li condannò al risarcimento dei danni, sia pure liquidati in misura lievemente ridotta rispetto alla domanda.

Antonio Iannotta, Vittorio Iantorno e Giuseppe Stefano Pardino proposero, contro la sentenza del tribunale, appello principale, al quale fecero seguito gli appelli incidentali di quasi tutti gli altri convenuti (eccetto Ronaldo Marino) e del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo (il fondo), subentrato a titolo particolare nei crediti vantati dalla banca.

In pendenza dell'appello, Andrea Manna e Maurizio Napolitano raggiunsero con il fondo un accordo transattivo, sicché nei loro confronti la Corte d'appello di Catanzaro dichiarò la cessazione della materia del contendere. Per il resto, la corte territoriale rigettò tanto l'appello principale, quanto quelli incidentali, con conferma della sentenza di primo grado, ma «disponendo che le somme al pagamento delle quali sono stati condannati i condebitori solidali siano ridotte in ragione delle quote ideali di competenza di Andrea Manna e Maurizio Napolitano».

Contro tale sentenza ha proposto un primo ricorso per cassazione, articolato in undici motivi, Carlino Merenna, ex sindaco della banca.

Un secondo ricorso per cassazione, riunito al precedente come ricorso incidentale, è stato presentato da Antonio Iannotta e Giuseppe Stefano Pardino, rispettivamente ex direttore generale ed ex componente del consiglio d'amministrazione.

Il fondo si è difeso con due distinti controricorsi, mentre tutte le altre parti sono rimaste intime.

Nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., il ricorrente Carlino Merenna e il fondo controricorrente (quest'ultimo con un nuovo difensore) hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente dare atto della rinuncia al ricorso da parte di Giuseppe Stefano Pardino, accettata dal controricorrente.

La rinuncia è stata depositata dal difensore, previo rilascio di apposita procura speciale, dal che consegue l'estinzione del rapporto processuale limitatamente alla posizione di tale ricorrente (artt. 390 e 391 c.p.c.).

2. I primi tre motivi del ricorso principale sono volti a contestare la regolarità del rapporto processuale con riguardo alla originaria costituzione in giudizio della Banca di Credito Cooperativo di San Vincenzo La Costa in Liquidazione coatta amministrativa.

2.1. Il primo motivo prospetta una «Omessa pronuncia su eccezione di inesistenza sollevata», nonché «Violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Inesistenza del rapporto processuale e del giudizio. Violazione e falsa applicazione art. 299 c.p.c., 182 c.p.c., articolo 183 c.p.c.; articoli 80 e 83 Testo Unico Bancario D.Lgs. 385/93 in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».

Secondo il ricorrente, «il rapporto processuale nel caso di specie non è venuto ad esistenza», perché la notificazione dell'atto introduttivo fu chiesta dalla banca in amministrazione straordinaria, ma si perfezionò quando ormai tale procedura concorsuale era cessata ed era subentrata la liquidazione coatta amministrativa. Il ricorrente sottolinea che tale eccezione, formulata tempestivamente in tribunale, fu ripetuta come specifico motivo di impugnazione contro la sentenza di primo grado, sul quale non si sarebbe pronunciata la corte d'appello.

2.1.1. Il motivo è infondato, innanzitutto perché – avendo la corte d'appello deciso nel merito – l'eccezione preliminare in

rito volta a contestare l'esistenza stessa del processo non può che essere stata disattesa, se non altro per implicito, il che basta per escludere il vizio di omessa pronuncia (Cass. nn. 26913/2024; 25154/2018; 6174/2018; 321/2016).

In secondo luogo, il motivo è infondato anche perché si basa sull'errato convincimento che la cessazione della amministrazione straordinaria e l'apertura della liquidazione coatta amministrativa abbiano determinato «l'estinzione della parte». Invece, l'apertura di una procedura concorsuale e il succedersi di una procedura concorsuale a un'altra non determinano l'estinzione del soggetto giuridico che alle procedure è sottoposto, ma modificano soltanto le norme in base alle quali quel soggetto può stare in giudizio.

Del tutto coerente con tale corretta impostazione risulta la circostanza – di cui si dà atto nel ricorso – che il Tribunale di Catanzaro ebbe a definire con dichiarazione di litispendenza il processo avviato dalla banca in l.c.a. anche davanti a quella autorità giudiziaria, con la medesima domanda già proposta davanti al Tribunale di Cosenza.

2.2. Con il secondo motivo si formula una «Subordinata eccezione di estinzione», mediante una denuncia di «Violazione e falsa applicazione art. 299 c.p.c. ed art. 43 legge fallimentare (RD n. 267/42) vigente *ratione temporis*, nonché articoli 80 ed 83 D.Lgs. 385/93 in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».

Il ricorrente osserva che tra l'apertura della liquidazione coatta amministrativa della banca e la costituzione in giudizio del commissario liquidatore (avvenuta con il deposito della memoria ai sensi dell'allora vigente art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) trascorsero più dei tre mesi concessi dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo interrotto. Invoca, quindi,

l'efficacia interruttiva automatica dell'apertura della procedura concorsuale (art. 43 legge fall.), al fine di eccepire l'estinzione del processo.

2.2.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-*bis*, n. 1, c.p.c., perché, come chiarito da Cass. S.u. n. 12154/2021, il *dies a quo* per la decorrenza del termine per la riassunzione del processo non può prescindere dalla pronuncia (e dalla conoscenza legale) di un provvedimento di interruzione adottato dal giudice del processo interrotto (conf. Cass. nn. 30721/2025; 22714/2025).

Poiché nel caso di specie il Tribunale di Cosenza non dichiarò l'interruzione del processo, questo non può essersi estinto prima della costituzione in giudizio della banca in liquidazione coatta amministrativa.

2.3. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia «violazione e falsa applicazione testo unico bancario di cui al d.lgs. 385 del 1993 ed in particolare degli artt. 72 e 84, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».

Il ricorrente ripropone l'eccezione di difetto di autorizzazione a stare in giudizio del commissario liquidatore, non avendo la Banca d'Italia rilasciato una nuova autorizzazione (ai sensi dell'art. 84, comma 5, T.U.B.) dopo quella che era stata rilasciata ai commissari straordinari (ai sensi dell'art. 72, comma 5, T.U.B.).

2.3.1. Il motivo è palesemente infondato, perché una nuova autorizzazione per l'esercizio dell'azione di responsabilità che la medesima Banca d'Italia aveva già autorizzato – e che era già stata avviata – sarebbe stata del tutto superflua. Del resto, l'ultimo periodo dell'art. 72, comma 5, T.U.B. specifica che «Gli organi succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità e riferiscono alla Banca

d'Italia in merito alle stesse». E non si vede davvero perché questa regola, che riguarda la prosecuzione delle azioni già esperite dai commissari straordinari, non dovrebbe valere anche nel caso in cui all'amministrazione straordinaria succeda la liquidazione coatta amministrativa della banca.

3. I motivi quarto e quinto del ricorso principale riguardano l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, che venne disattesa dal tribunale, con successivo rigetto anche del conseguente motivo d'appello.

3.1. Il quarto motivo è rubricato «violazione e falsa applicazione art. 2941, n. 7, c.c.; articolo 2938 c.c.; art. 2949 c.c. Violazione articoli 1362 e ss. c.c. in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione articoli 111, comma 6, Costituzione ed articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Omessa pronuncia su eccezione di prescrizione. Violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».

Carlino Merenna si duole che la corte d'appello abbia disatteso la sua eccezione di prescrizione e, in particolare, la ritenuta inapplicabilità al sindaco della sospensione di cui all'art. 2941, n. 7, c.c., «in considerazione della non sufficiente specificità dell'eccezione e delle voci di danno alle quali si dovrebbe applicare».

3.1.1. Il motivo è inammissibile.

Il riferimento alle disposizioni del codice civile sulla prescrizione non è pertinente, perché la corte territoriale non ha dato una sua diversa interpretazione di quelle disposizioni, ma ha fondato la sua decisione su una motivazione processuale, incentrata su un giudizio sul modo in cui la parte ha formulato l'eccezione.

La pretesa violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale nell'interpretazione degli atti di parti è stata formulata in modo generico, senza specificare quali criteri sarebbero stati violati e come. Occorre allora ricordare che *«l'interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente ... nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d'essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpreativa in dissenso rispetto all'interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità»* (così, ex multis, Cass. n. 353/2025).

Per quanto riguarda la motivazione, quella fornita dal giudice *a quo* rappresenta una pertinente giustificazione della decisione adottata. In ogni caso, trattandosi di decisione processuale, l'eventuale carenza di motivazione non può essere censurata con ricorso per cassazione quale *error in procedendo*, spettando al ricorrente criticare l'affermazione del giudice del merito, facendo cogliere alla Corte che è errata, non già mal motivata (Cass. n. 22952/2015).

3.2. Il quinto motivo censura «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».

Il motivo è aggiunto al precedente solo «per completezza e tuziorismo», per il caso che la decisione della corte territoriale «fosse stata determinata dall'omesso esame del passo ... della

comparsa di costituzione in appello con appello incidentale ... in cui si specifica il tipo di prescrizione invocata».

3.2.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché la denuncia del vizio di omesso esame – che deve riguardare i fatti storici rilevanti in causa (Cass. nn. 30837/2025; 17005/2024) – non può essere svolta con riferimento a una ipotizzata carente lettura delle domande o eccezioni contenute negli atti di parte.

4. Il sesto motivo è rubricato «violazione e falsa applicazione articoli 111, comma 6, Costituzione ed articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c., , in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Violazione e falsa applicazione articoli 163 e 164 c.p.c. in relazione all'articolo 360, comma 1, n.4, c.p.c.».

Il ricorrente ripropone l'eccezione di nullità dell'atto di citazione – per genericità e indeterminatezza degli addebiti mossi indistintamente nei confronti di tutti i convenuti – già disattesa da entrambi i giudici di merito.

4.1. Il motivo è infondato, perché la nullità della domanda sussiste solo nei casi estremi in cui «è omesso o risulta assolutamente incerto» il requisito della «determinazione della cosa oggetto della domanda», ovvero «se manca» l'esposizione dei fatti «costituenti le ragioni della domanda» (artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c.). A parte l'omissione o l'assoluta incertezza del *petitum* e la mancanza della descrizione in fatto della *causa petendi*, ogni altra minore incompletezza o mancanza di chiarezza dell'*editio actionis* può influire sulla decisione nel merito, ma non determina la nullità della domanda, fermo restando che il giudizio su quest'ultima postula sempre una valutazione caso per caso (Cass. nn. 6482/2026; 1681/2015).

5. Il settimo e l'ottavo motivo sono, rispettivamente, così rubricati: «violazione e falsa applicazione articoli 111, comma

6, Costituzione ed articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»; «violazione e falsa applicazione articoli 2699 e ss. c.c. (in particolare Libro Sesto, Titolo II, Capo II Codice civile sulla prova documentale) e 115 e 116 c.p.c. Violazione e falsa applicazione delle regole sull'*onus probandi* ed in particolare dell'articolo 2697 c.c. Nonché degli articoli 2392; 2393; 2394 e 2396, artt. 2403 e 2407 c.c. in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Questi motivi sono entrambi volti a censurare nel merito l'accertamento della responsabilità del ricorrente e la sua condanna al risarcimento dei danni e possono essere esaminati congiuntamente in ragione della stretta connessione tra di loro.

5.1. I motivi sono fondati.

La motivazione data dalla Corte d'appello di Catanzaro sia all'affermazione della responsabilità del ricorrente, sia alla sua condanna al risarcimento del danno non rispetta quel «minimo costituzionale» che la renderebbe insindacabile in sede di legittimità (Cass. S.u. n. 8053/2014).

La descrizione della fattispecie che fonda la responsabilità dell'organo di controllo è quanto mai generica: «il Collegio sindacale, nonostante le segnalazioni della Vigilanza, non ha adeguatamente sorvegliato l'organo amministrativo, omettendo di verificare la tenuta del sistema dei controlli interni oltre alla modalità di gestione delle posizioni di rischio posta alla base della responsabilità». E a tale genericità della descrizione si associa il carattere apodittico della motivazione sulla prova dei fatti contestati: «Orbene, tali contestazioni, per come in maniera condivisibile affermato dal giudice di prime cure, trovano fondamento nella documentazione prodotta dalla Banca di credito in primo grado, in particolare dai verbali ispettivi dell'organo di vigilanza, caratterizzati da pregnante valenza

probatoria in quanto espressione di potestà autoritativa di carattere pubblicistico, esercitata da soggetti che svolgono una pubblica funzione a tutela di un interesse pubblico. Le difese dei componenti degli organi sociali, al contrario, consistono nella mera contestazione della genericità degli addebiti e dei danni subiti».

Si deve stigmatizzare, non solo la mancanza di riferimenti a episodi specifici, ma anche l'assenza di qualsiasi analisi differenziata dei diversi ruoli e delle rispettive responsabilità dei numerosi soggetti convenuti in giudizio.

Il doveroso esame delle prove disponibili è sostituito da un indistinto richiamo alla «documentazione prodotta dalla Banca di credito in primo grado», rafforzata solo dal rilievo che i verbali degli ispettori della Banca d'Italia sono «espressione di potestà autoritativa di carattere pubblicistico». Il che può essere anche vero, per quanto riguarda i «fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti» (art. 2700 c.c.), ma non esonera certo il giudice dalla necessità di spiegare come, su quei fatti, si fondi l'accertamento della responsabilità (per quanto qui interessa) del ricorrente principale.

La motivazione non è nemmeno apparente – ma semplicemente assente – per quanto riguarda, in particolare, il nesso causale tra le condotte attribuite al ricorrente e il danno con riguardo al quale è stata confermata la condanna al risarcimento. Sul punto si riscontra anzi una vistosa violazione delle norme sulla ripartizione dell'onere della prova, laddove il giudice *a quo* attribuisce ai convenuti-appellanti l'onere di provare l'assenza del nesso causale: «Né appare fondata la difesa degli appellanti, principali e incidentali, convenuti in primo grado relativa al dedotto difetto di nesso causale tra le condotte contestate e la crisi aziendale, non avendo allegato né

provato circostanze idonee a smentire quanto emerge dall'operato dell'organo di vigilanza e del commissario straordinario».

Si rende pertanto inevitabile cassare la sentenza impugnata, con rinvio alla medesima corte d'appello, per un nuovo esame della domanda proposta nei confronti del ricorrente Carlino Merenna.

6. Con l'accoglimento dei due precedenti, resta assorbito il nono motivo, volto anch'esso a contestare l'accertamento della responsabilità del ricorrente, prospettando un ulteriore vizio (omesso esame dei documenti da cui risulterebbero le tempestive segnalazioni del sindaco), che nulla aggiungerebbe alla cassazione della sentenza impugnata sul punto.

7. Del pari assorbiti risultano il decimo e l'undicesimo motivo, entrambi volti a censurare la decisione sul *quantum*, già travolta dalla cassazione della statuizione sull'*an debeatur*.

8. Nel passare al ricorso incidentale, si deve innanzitutto ricordare che esso deve essere esaminato con limitato riguardo alla posizione di Antonio Iannotta, già direttore generale della banca, data l'intervenuta estinzione del processo nei confronti di Giuseppe Stefano Pardino.

9. Il primo motivo («Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa pronuncia ... sull'eccezione di inesistenza del rapporto processuale e del giudizio sollevata: art. 360, n. 4, c.p.c. Violazione e falsa applicazione art. 299 c.p.c., 182 c.p.c.; articolo 183 c.p.c.; articoli 80 e 83 Testo Unico Bancario D.Lgs. 385/93 in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.») e il secondo («Violazione e falsa applicazione art. 299 c.p.c. ed art. 43 legge fallimentare (RD n. 267/42) vigente *ratione temporis*, nonché articoli 80 ed 83

D.Lgs. 385/93 in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.») ricalcano i primi due motivi del ricorso principale, con analoghi argomenti, e, pertanto, meritano la medesima sorte: il primo motivo è infondato e il secondo è inammissibile.

10. Il terzo motivo di ricorso incidentale è rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 200 legge fall. e dell'art. 84 T.U.B. e dei principi e norme che disciplinano la cessazione delle funzioni degli organi amministrativi a seguito del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa e che prevedono che la rappresentanza dell'impresa posta in l.c.a. spetti al Commissario liquidatore che sta in giudizio e promuove le relative azioni di responsabilità: art. 360, n. 3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 75, comma 3, c.p.c. e del principio che prevede che le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma di legge, sicché gli atti compiuti da chi non ha il potere di rappresentanza sono inesistenti e/o nulli: art. 360, n. 3».

10.1. Nonostante la prolissità della rubrica, il ricorrente incidentale si limita a riproporre, con questo motivo, la tesi secondo cui l'atto introduttivo del giudizio sarebbe stato «inesistente e radicalmente nullo» e che «la costituzione in giudizio del Commissario liquidatore non valeva a sanare detta nullità». Ciò, peraltro, senza fornire lumi sul preteso fondamento dei «principi» che esigerebbero di porre nel nulla un processo svoltosi nel regolare contraddittorio delle parti coinvolte.

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

11. Il quarto motivo («violazione e falsa applicazione del testo unico bancario, di cui al d.lgs. 385 del 1993, ed in particolare degli artt. 72 e 84, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.») corrisponde al terzo motivo del ricorso

principale ed è – al pari di quello e per la medesima ragione, da intendersi qui richiamata – palesemente infondato.

12. Anche il quinto motivo del ricorso incidentale propone una questione già posta, con il quarto motivo, nel ricorso principale. Le rubriche dei due motivi sono identiche («violazione e falsa applicazione art. 2941, n. 7, c.c.; articolo 2938 c.c.; art. 2949 c.c. Violazione articoli 1362 e ss. c.c. in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione articoli 111, comma 6, Costituzione ed articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Omessa pronuncia su eccezione di prescrizione. Violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.») e analoghi sono gli argomenti prospettati. Il direttore generale, al pari del sindaco, invoca la tassatività della norma sulla sospensione della prescrizione tra la società e i suoi amministratori (art. 2941, n. 7, c.c.) e, quindi, l'inapplicabilità di quella norma nei suoi confronti.

12.1. Il motivo è inammissibile, dovendosi qui richiamare la motivazione con cui la medesima sorte è stata riservata al quarto motivo del ricorso principale

13. Il sesto motivo di ricorso incidentale denuncia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 1304, comma 1, c.c. e dei principi e norme che attribuiscono alla dichiarazione di voler profittare della transazione – resa dal coobbligato rimasto estraneo all'accordo transattivo sull'intero debito intervenuto tra il creditore ed altri obbligati solidali – l'espressione dell'esercizio di un diritto potestativo che determina l'estinzione dell'obbligazione in capo al dichiarante, e che può essere adottata e rilevata in ogni stato e grado del procedimento, in

relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ..., in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.».

Il ricorrente si duole che la corte d'appello non abbia tenuto conto della sua dichiarazione di volersi avvalere della transazione intervenuta tra il fondo e due altri convenuti e condebitori in solido (Andrea Manna e Maurizio Napolitano), dal che si assume che sarebbe dovuta conseguire la «estinzione del giudizio» per «cessazione della materia del contendere», ai sensi dell'art. 1304, comma 1, c.c.

13.1. Il motivo è inammissibile, perché la corte d'appello ha in realtà tenuto conto dell'intervenuta transazione della controversia tra alcune parti, laddove ha stabilito che «la somma alla quale i condebitori sono stati condannati deve essere ridotta dell'importo delle quote ideali di competenza di Andrea Manna e Maurizio Napolitano». In tal modo, il giudice del merito ha evidentemente interpretato le intervenute transazioni come «transazioni *pro quota*», e non come «transazioni sull'intero debito».

La distinzione è fondamentale, perché «*La transazione pro quota, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce, non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali dunque nessun titolo avrebbero per profittarne, salvo ovviamente che per gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente. La previsione dell'art. 1304, primo comma, c.c. non si riferisce a questa fattispecie*» (Cass. S.u. n. 30174/2011).

Poiché la decisione impugnata presuppone una certa interpretazione dei contratti di transazione – la quale è *quaestio facti* riservata al giudice del merito – essa non può essere sindacata in sede di legittimità, se non mediante una specifica

e puntuale censura di violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 e ss. c.c.), ciò che non ha fatto, nel caso di specie, il ricorrente incidentale.

14. Il settimo motivo denuncia «omessa pronuncia sulla individuazione della quota facente idealmente capo ai transigenti, conseguente all'avvenuta transazione e alla dichiarazione di approfittamento ex art. 1304 c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato anche in relazione all'art. 1304 c.c. e 1298, comma 2, c.c.: art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1298, comma 2, c.c.: art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

La censura è mossa «in via del tutto gradata rispetto precedente motivo», in quanto il ricorrente incidentale si duole della mancata definizione della misura in cui il suo debito solidale si riduce per effetto delle transazioni concluse da altri due condebitori. È infatti principio consolidato che *«il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito. In caso contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto pagato, bensì) in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti ad essa estranei»* (Cass. S.u. 30174/2011, cit.).

14.1. Poiché il motivo si riflette sull'entità della condanna pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale, esso rimane

assorbito nella decisione che verrà a breve illustrata con riguardo ai motivi nono e decimo, fermo restando che la questione posta dovrà essere affrontata dal giudice del rinvio.

15. L'ottavo motivo di ricorso incidentale corrisponde al sesto motivo del ricorso principale ed è, infatti, così rubricato: «violazione e falsa applicazione articoli 111, comma 6, Costituzione ed articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Violazione e falsa applicazione articoli 163 e 164 c.p.c. in relazione all'articolo 360, comma 1, n.4, c.p.c.».

15.1. Il motivo è infondato per le medesime ragioni già illustrate con riferimento al corrispondente motivo del ricorso principale.

16. Il nono e il decimo motivo censurano, nel merito, la decisione della Corte d'appello di Catanzaro, con riferimento all'accertamento della responsabilità del direttore generale e alla relativa condanna, in particolare sotto il profilo della mancanza di motivazione («violazione e falsa applicazione articoli 111, comma 6, Costituzione ed articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.») e alla violazione delle norme di legge sulla valutazione della prova e sul riparto degli oneri probatori, nonché delle norme di diritto sostanziale sulla responsabilità degli organi sociali («violazione e falsa applicazione articoli 2699 e ss. c.c. ... e 115 e 116 c.p.c. Violazione e falsa applicazione delle regole sull'*onus probandi* ed in particolare dell'articolo 2697 c.c. Nonché degli articoli 2392; 2393; 2394 e 2396, artt. 2403 e 2407 c.c. in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»).

16.1. I motivi sono fondati, dovendosi qui ripetere i medesimi argomenti già spesi ai fini dell'accoglimento dei corrispondenti motivi del ricorso principale.

17. L'accoglimento dei due precedenti motivi determina l'assorbimento – oltre che del settimo motivo, come già rilevato sopra – anche dei motivi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, analoghi, *mutatis mutandis*, agli ultimi tre motivi del ricorso principale.

18. In definitiva, accolti il settimo e l'ottavo motivo del ricorso principale, nonché il nono e il decimo motivo del ricorso incidentale di Antonio Iannotta, la sentenza impugnata viene cassata nei confronti dei ricorrenti e in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, fermo restando che non si dà luogo a decisione sulle spese con riferimento alla posizione di Giuseppe Stefano Pardino, la cui rinuncia è stata accettata dal controricorrente (art. 391, comma 4, c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara l'estinzione del processo limitatamente alla posizione di Giuseppe Stefano Pardino;

accoglie il settimo e l'ottavo motivo del ricorso principale, nonché il nono e il decimo motivo del ricorso incidentale di Antonio Iannotta, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro, per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità;

rigetta i motivi primo, terzo e sesto, dichiara inammissibili i motivi secondo, quarto, quinto e assorbiti i rimanenti motivi del ricorso principale;

rigetta i motivi primo, quarto e ottavo, dichiara inammissibili i motivi secondo, terzo, quinto e sesto e assorbiti i rimanenti motivi del ricorso incidentale di Antonio Iannotta;

compensa le spese del presente giudizio di legittimità limitatamente alla posizione di Giuseppe Stefano Pardino.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.5.2026.

Il Presidente
Francesco TERRUSI